



N. 8935/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - T

TRIBUTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 1241/2012

- Dott. MARIO CICALA - Presidente - Cron. 8935
- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere - Rep.
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere - Ud. 06/03/2014
- Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO - Rel. Consigliere - CC
- Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1241-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

FAESULAE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato FIORILLI PAOLO, rappresentata e difesa dagli avvocati PISTOLESI FRANCESCO, MICCINESI MARCO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

2014

2242

avverso la decisione n. 723/2010 della Commissione
Tributaria Centrale di FIRENZE del 6.10.2010,
depositata il 10/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 06/03/2014 dal Consigliere Relatore
Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
udito per la ricorrente l'Avvocato Valentina Fico che
si riporta agli scritti e chiede la trattazione del
ricorso in pubblica udienza.



She

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

letti gli atti depositati

Osserva:

La CTC – sezione regionale di Firenze ha accolto il ricorso della “Faesule srl” - ricorso proposto contro la sentenza n.310/03/1992 della CT di secondo grado di Firenze che aveva respinto (in conformità alla decisione della locale CT di primo grado) il ricorso della predetta società- ed ha così annullato la cartella esattoriale concernente sopratasse ed interessi conseguenti alla tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1983 e conseguente tardivo pagamento dell'imposta dovuta.

La predetta CTC –premessò che risultava provato in atti che all'epoca della vicenda di cui trattasi vi erano stati molti scioperi nel settore bancario (settore al quale apparteneva anche la Concessionaria deputata alla riscossione delle imposte tardivamente versate), all'esito dei quali si era realizzato il versamento delle imposte di che trattasi, e che inoltre risultava provato che alla medesima epoca furono confusi e contraddittori i comunicati di stampa circa le proroghe concesse per le dichiarazioni ed i versamenti concernenti il predetto anno di imposta- ha argomentato nel senso che dai predetti elementi risultava ampiamente verificata la ipotesi prevista dalla legge in ordine alla obiettiva incertezza normativa, con il conseguente effetto di annullamento delle sanzioni irrogate, “anche per verificate e comprovate cause di forza maggiore”.

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte contribuente si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Infatti, con il primo motivo di censura (centrato sulla violazione degli art.345, 346 e 112 cpc e sulla violazione dell'art. 39 del DPR n.633/1972) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia erroneamente (e perciò andando "ultra petita") accolto il ricorso sulla base di un motivo non devoluto, e cioè l'errore scusabile per l'incertezza sulla portata applicativa della norma sulla proroga dei termini. D'altronde, anche la accertata esistenza di una causa di forza maggiore aveva fatto seguito all'invocazione di detta esimente avvenuta per la prima volta nella memoria 6.5.2010 presentata dalla parte contribuente avanti alla CTC, e perciò con motivo nuovo ed inammissibilmente proposto per una duplice ragione: proposizione per la prima volta nel terzo grado di giudizio ed intempestiva proposizione in atto diverso da quello introduttivo del grado.

Il motivo appare inammissibilmente proposto, alla luce del canone di autosufficienza e delle pronunce applicative di quest'ultimo ripetutamente adottate da codesta Corte. Per tutte, si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004:"Se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, quale indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere - dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale". Anche nella specie di causa, perciò, la parte che ha chiesto un tale riesame avrebbe avuto l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, al quale è condizionato il potere-dovere inquisitorio del giudice di legittimità, di specificare tutti i riferimenti necessari per individuare l'asserita violazione processuale, onde evitare che la sua censura si risolva, come in specie, in una affermazione apodittica priva di qualsiasi sussidio fattuale e logico riscontrabile nel ricorso. A questi fini non appare sufficiente che siano semplicemente identificati gli atti nei quali sarebbero contenute

Scudo

le censure diverse da quelle mai proposte o tardivamente proposte ma appare necessario che la parte ricorrente riporti i passi salienti dei diversi atti difensivi da cui sia possibile apprezzare il concreto contenuto delle censure, nell'ottica della prospettata ultrapetizione.

In termini si veda, ancora, Cass. Sez. L, Sentenza n. 6225 del 23/03/2005: "Anche quando nel ricorso per cassazione sono denunciati "errores in procedendo" - pur potendo i giudici di legittimità prendere cognizione degli atti di causa - è necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, che siano indicati con precisione gli elementi di fatto che consentano di controllare la decisività dei vizi dedotti, atteso che l'astensione per il giudice dalla ricerca del testo completo degli atti processuali, che non ha finalità sanzionatorie, trova fondamento nell'esigenza di evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo, essendo solo del ricorrente la responsabilità della redazione dell'atto introduttivo".

Con il secondo motivo di ricorso (centrato sulla violazione dell'art.1 del D.L. 154/1984 e dell'art.39 bis del DPR n.636/1972) la parte ricorrente si duole, in riferimento alla statuizione con cui è stata ritenuta non applicabile la sanzione per il ritardato versamento delle imposte, dell'erronea interpretazione data dal giudice del merito alla norma di legge che consente al giudice tributario la disapplicazione delle sanzioni allorchè la violazione è giustificata da obbiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni. A tal proposito la parte ricorrente prospetta che la CTC "non ha correttamente applicato la norma, atteso che il caso in esame non poteva essere considerato giuridicamente incerto", giacchè la lettura della norma richiamata non consentiva di nutrire alcun dubbio sulla identificazione dei soggetti a cui era diretto il beneficio della proroga concessa per il pagamento delle imposte entro l'8 giugno 1984.

Anche il motivo ora in esame appare inammissibilmente proposto, alla luce del fatto che la parte domanda, in concreto, alla Corte un riesame della valutazione di merito effettuata dal giudicante avvalendosi dei poteri di giudizio che sono a lui esclusivamente riservati.

Sul punto vale la pena richiamare Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4053 del 21/03/2001, secondo la quale: "La richiesta di applicazione dell'art. 39 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, avanzata per la prima volta in appello, non è inammissibile, atteso che la richiesta di escludere l'applicabilità delle sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie, quando la violazione è giustificata da obiettive condizione di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce, essendo diretta a sollecitare un potere di cui le Commissioni Tributarie possono avvalersi anche d'ufficio, non può ritenersi domanda nuova in senso stretto (non proponibile nel giudizio di appello ex art. 345 cod. proc. civ.). Detto potere delle Commissioni Tributarie è, peraltro, discrezionale per quanto attiene alla valutazione delle condizioni obiettive di incertezza normativa e, pertanto, il suo esercizio (o il mancato esercizio) non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato".

Non guasta poi rimarcare che la CTC, nell'individuare le ragioni del proprio convincimento, ha fatto anche riferimento alla acclarata esistenza di "comprovate causa di forza maggiore", così identificando una vera e propria autonoma ratio decidendi rispetto all'altra dianzi esaminata, ratio rispetto alla quale nessuna specifica censura è stata formulata dalla parte ricorrente, sicchè anche per questa ragione il motivo di ricorso dianzi esaminato resterebbe comunque frustraneo, e perciò stesso inammissibile.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 30 settembre 2013.



ritenuto inoltre:

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa il cui contenuto non induce la Corte a rimeditare gli argomenti posti dal relatore a sostegno della proposta

di decisione, vuoi alla luce della giurisprudenza menzionata nella relazione in ordine al requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, vuoi alla luce del fatto che le questioni che la parte ricorrente pone con la predetta memoria illustrativa sono estranee alle ragioni per le quali il relatore ha ritenuto che non sia stato ammissibilmente proposto il secondo motivo di ricorso;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in € 1.700,00 oltre accessori di legge ed oltre € 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma il 6 marzo 2014

Il Presidente

(Mario Cicala)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 17 APR. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

